



11 aprile 2018

Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrative

Spiegazioni

1. Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2016¹ il Parlamento ha adottato la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, creando in tal modo le premesse necessarie per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria e per garantire il rispetto degli impegni internazionali. La nuova regolamentazione prevede principalmente l'estensione della tassazione ordinaria ulteriore, mantenendo la previa riscossione dell'imposta alla fonte. In questo modo è ancora garantita l'esazione dell'imposta.

Nelle ordinanze indicate di seguito vengono adeguati unicamente alcuni rimandi e viene stralciata una disposizione a seguito delle modifiche apportate al diritto di rango superiore. Le disposizioni di esecuzione essenziali derivanti dalla legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa vengono trasposte nell'ordinanza totalmente riveduta del DFF del 19 ottobre 1993² sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta.

2. Commento alle modifiche delle ordinanze del Consiglio federale

2.1 Ordinanza del 27 giugno 2012³ sulle partecipazioni di collaboratore

Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva e 15 cpv. 2

L'articolo 107 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta (LIFD), che regola la competenza territoriale dei Cantoni, è stato modificato in modo sostanziale nell'ambito della legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Pertanto, l'articolo 8 capoverso 1 e l'articolo 15 capoverso 2 non rimandano più al capoverso 2 dell'articolo 107 LIFD, bensì, in generale, all'articolo 107 LIFD. A livello materiale non sono state apportate modifiche.

Art. 13 cpv. 1

Con la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, il caso delle persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera sono ora riassunte nell'articolo 91 della riveduta LIFD (il vigente art. 97 LIFD è abrogato). Il rimando nell'articolo 13 capoverso 1 è adeguato di conseguenza.

2.2 Ordinanza del 18 dicembre 1991⁵ su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta

Art. 1 lett. b

L'articolo 196 capoverso 3 LIFD statuisce lo stesso principio dell'articolo 101 LIFD, secondo cui i Cantoni effettuano un conteggio annuo dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte. Pertanto, nell'ambito della revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, l'articolo 101 LIFD è stato abrogato. Bisogna tenere conto di questa modifica anche nell'ordinanza su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta, adeguando di conseguenza il rimando nell'articolo 1 lettera b: anziché all'articolo 101 LIFD si rimanda all'articolo 196 capoverso 3 LIFD.

¹ FF 2016 7963

² RS 642.118.2

³ RS 642.115.325.1

⁴ RS 642.11

⁵ RS 642.118

2.3 Ordinanza del 9 marzo 2001⁶ sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali

Art. 4

La revisione comporta, anche in riferimento alla competenza territoriale, modifiche specifiche nell'ambito della procedura di tassazione ordinaria ulteriore: d'ora in poi il diritto di tassare i residenti spetterà al Cantone di domicilio alla fine del periodo fiscale (vale a dire al 31 dicembre) o alla fine dell'assoggettamento per l'intero periodo di calcolo⁷. La revisione permette così di abolire la regolamentazione speciale criticata dal Tribunale federale nella sentenza del 29 gennaio 2014⁸, secondo cui l'attuale ripartizione del diritto d'imposizione in rapporto alla durata dell'assoggettamento nel relativo Cantone effettuata quando una persona soggetta a una tassazione ordinaria ulteriore trasferisce il proprio domicilio da un Cantone a un altro rappresenta una discriminazione in violazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)⁹. Se vi sono uno o più cambiamenti di domicilio nel corso dell'anno civile, i Cantoni a cui prima spettava l'imposizione alla fonte sono tenuti a versare gli importi già percepiti al Cantone cui compete l'imposizione per l'intero anno. Grazie alla nuova impostazione della competenza territoriale approvata dal Parlamento, la ripartizione attuale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) diventa obsoleta. Di fatto la disposizione citata non è più in vigore già dal 29 gennaio 2014. Ciò vale anche per l'articolo 4 dell'ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali. Dal momento che, nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale, con la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa la competenza territoriale non è più stabilita in base al principio dell'imposizione pro rata temporis, il suddetto articolo 4 è superato e può essere abrogato.

3. Entrata in vigore

L'applicazione della revisione dell'imposizione alla fonte comporta numerosi adeguamenti da parte dei Cantoni e dei debitori della prestazione imponibile. Affinché i soggetti citati dispongano di un lasso di tempo sufficiente per apportare gli adeguamenti necessari, le nuove disposizioni a livello di leggi e di ordinanze entreranno simultaneamente in vigore il 1° gennaio 2021.

⁶ RS **642.141**

⁷ Art. 107 LIFD, art. 38 LAID

⁸ Sentenza 2C_490/2013

⁹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**

¹⁰ RS **642.14**